



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055322 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
USCITA - 09/02/2007 - 0001506



Alla Camera di commercio di VITERBO
c.a. Dr.ssa Daniela Camera
via e-mail

Oggetto: requisiti tecnico - professionali legge 122/92

Con nota pervenuta via mail la CCIAA di Viterbo poneva allo scrivente Ufficio un duplice quesito in merito all'oggetto, e precisamente:

1. se il Ministero condivide il parere espresso dal Consiglio Nazionale dell'Artigianato nel 1992 (cui si sono conformate alcune Camere di Commercio e CPA) secondo cui il quinquennio citato dall'articolo 7 della legge 122/1992 (Autoriparatori) deve essere considerato con riferimento all'impresa datore di lavoro, oppure con riferimento all'esperienza lavorativa maturata dal dipendente.
2. se un soggetto che abbia esercitato regolarmente l'attività dal 1996 al 2000, previo riconoscimento dei requisiti sulla base dell'esperienza professionale precedentemente maturata alle dipendenze di altra impresa del settore, possa oggi riprendere l'attività.

Sul primo punto, senza entrare nel merito delle scelte operate dal Consiglio nazionale dell'artigianato, è opportuno ricordare che questa direzione generale si era già espressa in passato con la nota n. 502208 del 12 febbraio 2001, nella quale rispondendo al quesito della camera di commercio di Biella, che chiedeva "se l'esercizio dell'attività di autoriparazione nell'arco degli ultimi cinque anni, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) della legge n. 122, vada riferito esclusivamente alle imprese operanti nel settore per le quali l'operaio qualificato ha prestato la propria opera per almeno tre anni, oppure se quest'ultimo debba effettivamente aver prestato la propria opera per almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque presso imprese operanti nel settore", si affermava che "il requisito in parola deve essere riferito alla persona. Scopo della norma in esame è infatti quello di garantire che l'esperienza professionale posseduta dai soggetti che aspirano a ricoprire il delicato ruolo di responsabili tecnici sia stata maturata in tempi recenti: solo in questo modo essa potrà essere aggiornata rispetto ai rapidi sviluppi della tecnica, garantendo quindi interventi sicuri anche sui veicoli di più recente progettazione. Scopo che, ovviamente, non potrebbe essere conseguito riferendo l'espressione nell'arco degli ultimi cinque anni alle imprese".

Non sembrano sopravvenuti elementi tali da revocare in dubbio quanto sostenuto con la predetta nota.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

Sul secondo punto dedotto si ritiene che il requisito di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) debba essere interpretato in maniera rigorosa, né, nella fattispecie soccorre la speciale e agevolatrice previsione di cui all'art. 6 della legge 25/96.

Ne consegue che il requisito di cui al citato art. 7, comma 2, lettera a), è improntato a principi di dinamicità, di guisa che esso esaurisce i propri effetti decorso il quinquennio, e non è dotato di quelle caratteristiche di stabilità, invece, che contraddistinguono la parallela fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Il Direttore
(Dr. Marco Maceroni)